

# Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata	Data	Titolo	Pag.
<b>Rubrica: Unione Camere Penali Italiane</b>			
26	Il Secolo XIX	10/02/2009 <i>"PRIORITA' NELLE INCHIESTE CON PM INDIPENDENTI" (M.ind.)</i>	2
<b>Rubrica: Giustizia Penale</b>			
6	il Giornale	10/02/2009 <i>Int. a S.Prestigiacomo: "SUL VOTO PER ELUANA NON MI PENTO" (A.Signore)</i>	3
7	il Giornale	10/02/2009 <i>BERLUSCONI: "HA VINTO LA CULTURA DELLA MORTE" (F.Cramer)</i>	5
11	il Messaggero	10/02/2009 <i>Int. a I.Ormanni: "BATTAGLIA VINTA, GLI SCHIAVISTI IN CARCERE". (M.Martinelli)</i>	7
23/24	il Sole 24 Ore	10/02/2009 <i>DOCUMENTI / IL DISEGNO DI LEGGE GOVERNATIVO PER LA RIFORMA</i>	9
<b>Rubrica: Giustizia Interviste</b>			
18	il Giornale	10/02/2009 <i>Int. a M.Zevola: "E' UN FENOMENO CHE DILAGA E IL CARCERE SERVE MA NON BASTA" (E.Cusmai)</i>	17
11	il Tempo	10/02/2009 <i>Int. a G.Ciampa: E' UN CASO DOLOROSO E SEMPRE PIU' FREQUENTE MA NONSOSTERRO' IL DOLO (G.m.col.)</i>	19
<b>Rubrica: Giustizia - Segnalazioni</b>			
20	Corriere della Sera	10/02/2009 <i>GENCHI TORNA IN POLIZIA E ACCUSA I GIUDICI ROMANI (G.Bianconi)</i>	20
21	Corriere della Sera	10/02/2009 <i>BATTISTI E IL BRASILE "I GIUDICI FAVOREVOLI ALL'ESTRADIZIONE" (R.Cotroneo)</i>	21
23	il Sole 24 Ore	10/02/2009 <i>PASSAGGI FACILITATI TRA PM E GIUDICI (G.Negri)</i>	22

IL CONVEGNO DI MAGISTRATURA DEMOCRATICA A TURSI

# «Priorità nelle inchieste con pm indipendenti»

**Affrontati i temi della riforma. Gli avvocati: «Talvolta la sanzione amministrativa è più efficace di un processo»**

«SÌ ALLA DEFINIZIONE delle priorità nelle inchieste penali, ma preservando l'indipendenza del pubblico ministero». Nelle parole di Vito Monetti, sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, sta buona parte del convegno organizzato ieri pomeriggio a palazzo Tursi da Magistratura democratica sui temi più caldi del momento in materia giudiziaria: l'obbligatorietà dell'azione penale appunto, la direzione delle indagini, l'indipendenza del pubblico ministero.

Il punto di partenza, quello che

spesso aleggia come uno spettro, è il disegno di legge in discussione a Roma, nel quale non si parla solo d'intercettazioni, ma della possibilità di "ancorare" la conduzione delle inchieste alla polizia giudiziaria, alleggerendo, e di molto, il peso del pm. E poi, il nodo che probabilmente unisce tutto, viene chiamato in causa l'obbligo di esercitare l'azione penale in presenza d'una notizia di reato, che ovviamente produce l'allungamento dei tempi. «L'unico intervento deciso del legislatore - insiste Monetti - dovrebbe essere nella definizione di criteri di priorità che qualche procura generale ha già applicato, e che consente di ottimizzare il lavoro senza incappare in condizionamenti». Quindi la stoccata: «Quel che sta oggi discutendo il parlamento, ovvero una riforma che metterebbe il

pubblico ministero sotto il diretto controllo dell'esecutivo, produrrebbe storture. Perché un conto è se i reati da perseguire più celermente li decidono i magistrati. Un altro se lo fanno i politici». Sullo stesso tema si sono pronunciati il consigliere della Corte di Cassazione Carlo Brusco, il procuratore capo di Casale Monferrato Valeria Fazio (fino a pochi mesi fa sostituto a Genova) e il procuratore aggiunto di Torino Andrea Beconi. A chiudere le "repliche" del presidente dell'ordine genovese degli avvocati Stefano Savi e del presidente delle **camere penali** **Corrado** Pagano. «Il problema - ribadisce Savi - non sta nell'obbligatorietà dell'azione penale, ma in ciò che viene definito come reato. E spesso una sanzione amministrativa è molto più efficace di un'inchiesta o d'un processo».

**M. IND.**



Da sinistra Andrea Beconi, Vito Monetti, Carlo Brusco e Valeria Fazio

Coltello alla gola della figlia di 2 anni, allontanato il padre

Andò a portargli "Lesta" la sua fidanzata di Genova

Priorità nelle inchieste con pm indipendenti

**Vallanti PALACE**  
Sabato 21 Febbraio 2009 - Ore 21

L'INTERVISTA / **STEFANIA PRESTIGIACOMO**

# «Sul voto per Eluana non mi pento»

*Il ministro: «Proseguire la nutrizione non è accanimento terapeutico, noi ci siamo pronunciati su questo. Ma la corsa contro il tempo ora è finita e provo profondo dolore. Le parole della Chiesa? Forti e pesanti»*

**Adalberto Signore**

**Roma Ministro Prestigiacomo, Eluana Englaro è appena morta. Come si sente?**

«Provo un profondo dolore, la corsa contro il tempo è finita. Spero che Eluana non abbia sofferto».

**Il Vaticano chiede «perdono per chi l'ha portata fino a questo punto». Una presa di posizione molto dura. Cosa ne pensa?**

«Sono parole forti, la accorata constatazione che le cose sono finite diversamente da come la Chiesa auspicava e riteneva giusto. Pesano».

**Nel Pdl c'è chi dice che «è stata ammazzata». Berlusconi parla di «grande rammarico per il fatto che sia stata resa impossibile l'azione del governo per salvarla». Crede che ci siano delle responsabilità da parte di chi ha rallentato un intervento legislativo sul caso Eluana?**

«Stasera le responsabilità credo debbano appartenere più alle coscienze che alla polemica politica. La morte merita rispetto. Condivido il rammarico del presidente che ora è il rammarico di tutti».

**Come ha vissuto la vicenda di Eluana?**

«Credo che, se si è esseri umani dotati di sensibilità, non si può aver vissuto la vicenda di Eluana che con una angoscia profonda».

**Se un suo caro si trovasse in una situazione simile come pensa che potrebbe comportarsi?**

«In una situazione del genere io non avrei chiesto l'interruzione dell'alimentazione e dell'idratazione. Ma io non sono la madre o il padre di Eluana, non ho visto mia figlia in stato vegetativo per 17 anni, non ho vissuto il dramma degli Englaro. Ma di casi ce ne sono proprio tanti. Conosco la madre di un ragazzo da 5 anni in stato vegetativo. Lei lotta, non si arrende nonostante la difficilissima situazione economica con altri figli a carico e senza lavoro e marito. Chiama suo figlio "il mio diamante". La ammiro».

**Che idea si è fatta di Beppino Englaro e della sua determinazione ad andare**

**avanti con la sospensione dell'alimentazione e dell'idratazione?**

«L'idea di un uomo che ha sofferto. Oggi più che mai non mi sento di esprimere giudizi».

**Eluana è morta mentre il Senato stava cercando di legiferare. A questo punto non pensa che la politica abbia il dovere di risolvere al più presto la questione del testamento biologico?**

«Sì, perché dobbiamo evitare che i giuristi si sostituiscano al legislatore».

**Il giorno prima del Consiglio dei ministri aveva detto che il governo non sarebbe dovuto intervenire sulla vicenda di Eluana ma poi anche lei ha votato a favore del decreto. Una decisione che le è costata?**

«Certo è costata. Ma è il prezzo che la politica paga quando è chiamata a decidere su qualcosa che non è il disbrigo amministrativo ma un pezzo di vita che attende una scelta. E non era, almeno per me, una scelta possibile quella di lasciar morire qualcuno col bollo di Stato».

**È vero che il presidente Berlusconi ha chiesto l'unanimità e, come ha detto La Russa, «il voto sul decreto è stato quasi un voto di fiducia al governo»?**

«Un voto di fiducia sulla gravità della scelta. Non si trattava certo di passare una carta sopra l'altra».

**Si è pentita?**

«Mai come in questo caso è circolata la parola "dubbio". Tuttavia su un aspetto io non avevo dubbi: proseguire l'idratazione e l'alimentazione non sarebbe stato accanimento terapeutico. Noi su questo ci siamo pronunciati».

**Nel caso si presentasse un altro voto su questioni etiche, pensa che potrebbe nuovamente «uniformarsi» al Consiglio dei ministri?**

«Il giorno in cui mi venisse chiesto di votare contro coscienza e contro "la" coscienza voterei di no. Mi uniformo solo con questa. Sui temi etici quando la no-

stra cultura non è in grado di fornire certezze scientifiche, da liberale ho sempre il timore di imporre per legge una mia sensibilità o una mia convinzione».

**Resta convinta ancora oggi che la politica avrebbe dovuto scegliere la via del silenzio?**

«Sì, avrei preferito il silenzio, ma innanzitutto della piazza. Il caso politico è stato aperto nel momento in cui è intervenuta la sentenza di un giudice».

**Come giudica l'operato del ministro Sacconi?**

«Rispetto profondamente Maurizio Sacconi. Ha agito secondo la sua coscienza e secondo il diritto».

**Cosa ne pensa della mobilitazione della Chiesa contro la sentenza della Cassazione e delle dure critiche al Quirinale?**

«Penso che la Chiesa abbia tutto il diritto di mobilitarsi. Non capisco quelli che gridano alle indebite ingerenze del Vaticano. In uno stato laico ciascuno è libero di dire la propria, figuriamoci se non può farlo l'altissima autorità religiosa e morale della Chiesa».

**Dopo la presa di posizione di Berlusconi e il voto unanime del Consiglio dei ministri, non c'è il rischio che sui temi etici la maggioranza di centrodestra sia un po' sbilanciata da una parte?**

«Sui temi etici parlare di maggioranza ed opposizione mi sembra improprio».

**Però nel centrodestra oltre a lei gli unici che hanno espresso perplessità sono il presidente Fini e Della Vedova...**

«Non credo che io e Benedetto Della Vedova, un collega che rispetto ma che ha una cultura ed una storia molto diversa dalla mia, in questo caso la pensiamo allo stesso modo. Analogamente la posizione di Fini mi sembra strettamente connessa al suo ruolo istituzionale. Sui temi di coscienza si confrontano le coscienze dei singoli, le sensibilità individuali. Coscienze e sensibilità che meritano rispetto. Tutte. Il governo come è giusto che sia, ha deciso laicamente come sono certa che il Parlamento avrebbe laicamente deciso a grande maggioranza. Purtroppo troppo tardi per Eluana».



**La decisione**  
Non è una gran  
scelta lasciar  
morire col  
bollo di Stato



**Responsabilità?**  
Oggi sono  
più delle  
coscienze che  
della politica



**Silenzio**  
Avrei preferito  
tacere, ma  
il caso l'hanno  
aperto i giudici



**Etica**  
È improprio  
dividere tra  
maggioranza  
e opposizione



**PERPLESSA** Il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo ha espresso dubbi sull'intervento della politica nel caso



## ADDIO A ELUANA

# Berlusconi: «Ha vinto la cultura della morte»

*Lo sconforto del premier: «Profondo dolore e rammarico. Resa impossibile l'azione del governo per salvare una vita»  
Solo il giorno prima aveva chiesto notizie della donna, sfogandosi: discutono di cavilli e dimenticano l'aspetto umano*

**Francesco Cramer**

**Roma** Il premier Berlusconi c'ha provato in tutti i modi. Ha fatto di tutto per salvare Eluana ma lo sforzo suo, quello del governo e della maggioranza alla fine è risultato vano. Il Cavaliere è rimasto informato costantemente sulle condizioni di salute della giovane di Lecco poi, appresa la notizia, s'è sfogato: «Che amarezza». Da giorni ripeteva che «tutti hanno perso di vista l'obiettivo reale che è quello di salvare una vita umana. Discutono di costituzionalità, di principi giuridici quando c'è da considerare solo l'aspetto umano...». Ieri, più amareggiato che mai, ha dovuto cedere: «Ha vinto la cultura della morte». Poco dopo Berlusconi ha diramato la nota ufficiale: «Ho appreso la notizia con profondo dolore. Ed è grande il rammarico che sia stata resa impossibile l'azione del governo per salvare una vita». La notizia della morte di Eluana, piombata a palazzo Madama che in tutta fretta stava cercando di salvarla, ha acuito tensioni mai sopite.

Dopo il minuto di silenzio il vicecapogruppo del Pdl Gaetano Quagliariello s'è sfogato in aula: «Eluana non è morta, è stata ammazzata», ha sentenziato provocando le ire del centrosinistra. E per poco non s'è sfiorata la rissa. «L'ennesimo atto di sciacallaggio politico», ha sibilato la capogruppo del Pd, Anna Finocchiaro. La quale, comunque, ha respinto ogni accusa, velata o meno, e ha subito tirato il freno a mano sull'approvazione del disegno di legge: «Il mio grup-

po non è d'accordo a continuare a discutere un testo parziale e sbagliato - ha fatto sapere immediatamente -. Da sette mesi si parla del testamento biologico in commissione e se n'è discusso per due anni nella legislatura precedente. Chiediamo di tornare in commissione e non vogliamo farci trascinare sul terreno di una strumentalizzazione cinica malvagia e spregiudicata». Idem il leader dell'Italia dei valori Antonio Di Pietro: «Bisogna bloccare in Parlamento i provvedimenti d'urgenza su questa materia».

Francesco Rutelli però s'è augurato che adesso non si areni tutto: «Spero che il Parlamento onori la memoria di questa ragazza approvando presto e bene, senza schieramenti preconconcetti, una legge sul testamento biologico». E sui tempi neppure la diessina Livia Turco vorrebbe andare alle calende greche: «Dobbiamo costruire un dialogo per fare in tempi rapidissimi una legge sul fine vita».

Walter Veltroni ha chiesto soprattutto silenzio: «Ora credo che la riflessione sia l'unica reazione umana davanti a quello che è successo, lasciando lontane speculazioni e grida». Meno sereno il giudizio di Massimo D'Alema: «La fine di Eluana è la fine di una strumentalizzazione indegna», salvo poi augurarsi «una discussione seria sul testamento biologico». La compagna di partito, la teodem Paola Binetti, non ha nascosto qualche risentimento nei confronti dei suoi colleghi: «Non cerco un colpevole, non faccio il giudice, faccio il medico; prendo atto dei fatti e so che finché questa persona era a Lecco, curata e idrata

in un certo modo, era viva, anche se di una vita se volete peculiare».

Il portavoce di Forza Italia Daniele Capezzone ha cercato di raffreddare gli animi surriscaldati all'eccezione: «Ora che Eluana è mancata, è a maggior ragione il momento del rispetto e della pietas, comunque la si pensi. E mi auguro - ha aggiunto - che in questa ora di dolore tutti, destra e sinistra, laici e cattolici, non aggiungano a questa tragedia lo strazio di una rissa politica crudele». Anche Pierluigi Bersani ha toccato il tasto della freddezza: «Adesso basta polemiche e strumentalizzazioni». Sconsolato il giudizio di Federico Bricolo (Lega): «Un paese civile non può permettere che una persona venga fatta morire di fame e di sete».

Il centrista Casini ha invece auspicato che il Parlamento non si fermi proprio adesso: «È il momento del dolore e della serietà. Le Camere devono lavorare perché non ci sia un'altra Eluana». E poi un'autocritica: «La ragazza è stata ammazzata dalla nostra ipocrisia e dei nostri ritardi. Dovevamo arrivare prima, non tre giorni fa, dovevamo legiferare. E da cristiano dico: chi è senza peccato scagli la prima pietra».

Toni morbidi anche quelli usati dal sindaco di Roma Gianni Alemanno che ha fatto sapere che «il Colosseo resterà acceso per tutta la notte in segno di lutto. E c'è sgoimento per una vita che poteva e doveva essere salvata». Il ministro della Gioventù Giorgia Meloni comunque guarda avanti e si augura «che il Parlamento debba andare avanti nel suo nome affinché si arrivi rapidamente ad una legge sul fine vita in grado di salvare l'esistenza di altre persone nelle stesse condizioni».

### BOTTA E RISPOSTA

**Gasparri:** «Questa è stata eutanasia». **Finocchiaro:** «Fai sciacallaggio politico»

**LA LEGGE** Il centrosinistra già frena sul ddl: bloccare i provvedimenti d'urgenza **Casini:** no, andiamo avanti



**CONFLITO Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi** [Olycom]



Il capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia spiega come è cambiata la valutazione del reato **L'INTERVISTA** Precedentemente veniva applicata di rado. Ma ora grazie anche a una campagna stampa, la percentuale è aumentata parecchio.

# «Battaglia vinta, gli schiavisti in carcere»

Ormanni: «Con la nuova interpretazione della Cassazione aumentano le condanne»

di **MASSIMO MARTINELLI**  
 ROMA - Italo Ormanni è un signore distinto con il fiuto dell'investigatore di razza e la fantasia del napoletano doc. Pubblico ministero nel sangue, ma anche capacità di arrangiarsi, a seconda delle situazioni. Due anni fa era capo della Direzione distrettuale antimafia a Roma e per scoprire gli aguzzini di tanti piccoli rom e di altrettante giovani romene costrette a prostituirsi, si inventò un sistema simile a quello messo in campo per arrestare Provenzano: telecamere nei lampioni che illuminano i nomadi. I nomadi, di aguzzini che testava un sistema a nessuna ragione in schiavitù. Era difficile da dire, ma la ruota che ripropone angherie non razziali. Così Ormanni arrischiò un'operazione, talvolta quella del reato. La sua portata era di decine di migliaia di giudiziaria. Il segnalò ripe una dettagliata oltre venti proprio di schiavitù sui marciapiedi, oppure i nomadi dove vano rinchiusi notte e costr giorno. Il risostinazione mediatica ha

oggi. E Italc commentare da una poltrona di vertice del ministero della Giustizia, quella di capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia.

**Consigliere Ormanni, sempre più spesso i tribunali emettono condanne per casi di riduzione in schiavitù. Cosa è cambiato rispetto a pochi anni fa?**

«Una cosa che è accaduta è che la Corte di Cassazione ha interpretato in maniera più larga e più facilmente applicabile ai casi concreti la nozione del reato di riduzione in schiavitù».

**Possiamo fare un esempio?**

«Prendiamo il caso di una donna che viene spontaneamente in Italia per svolgere attività di prostituzione; ma che una volta giunta nel nostro Paese viene costretta a svolgere questa attività in un luogo diverso da quello che aveva scelto, con modalità diverse, con privazione della sua libertà di movimento. Ebbene, adesso anche in casi come questo, la Cassazione ha ritenuto che in questa seconda parte della vita di relazione di questa donna, si possa ravvisare il reato di riduzione in schiavitù. Insomma, diciamo che si è fatta strada una interpretazione giurisprudenziale più attinente a quello che è stato l'aggravamento di questo terribile fenomeno sociale».

**Prima era difficile ottenere condanne per riduzione in schiavitù?**

«Diciamo che prima di questa nuova interpretazione della Corte di Cassazione i casi in cui gli imputati venivano condannati per questo reato, erano dieci su cento. Adesso la percentuale è aumentata di parecchio, come testimoniano le cronache degli ultimi tempi».

**A proposito di cronache, Il Messaggero ha svolto un'inchiesta giornalistica sulla schiavitù del terzo millennio, segnalando quello che sembrava essere un vuoto normativo. Ritieni che i media debbano avere un ruolo in questo tipo di problematiche?**

«La stampa deve svolgere sempre il suo ruolo essenziale che è quello di informare. Se poi, contemporaneamente riesce ad avere anche il ruolo di "formare", nel senso di promuovere un dibattito costruttivo anche riportando i diversi punti di vista sul tema in discussione, è tanto meglio. Quindi, bene ha fatto il Messaggero ad occuparsi di un tema così importante».

**Gli arresti proseguono, però. Segno che il fenomeno non è sconfitto. Cosa si può fare di più, dal punto di vista normativo e mediatico?**

«Dal punto di vista investigativo, ritengo che non ci siano correttivi da introdurre. Le attività repressive delle forze

dell'ordine funzionano e gli arresti stanno lì a dimostrarlo. L'unica cosa che forse potrebbe essere ancora fatta riguarda le strategie per affrontare il fenomeno: si potrebbe spostare maggiormente l'attenzione e anche le risorse economiche, pur essendo difficile parlare di risorse in un momento di crisi economica mondiale. Ma che sarebbe fare l'attenzione a quei quali persone che sono sottoposte a trattamenti invidiosi. Perché il fenomeno messo in luce dalla Cassazione, la vessazione pontica. E se si riesce a combattere ed eliminare queste situazioni negative sul posto, anche il fenomeno migratorio potrebbe essere contrastato. Per rispondere completamente alla domanda, direi che animare una campagna che animo suscitano molta polemica. Adesso non voglio citare me stesso ma la Procura di Roma, per ricordare che a proposito di quell'inchiesta in cui furono utilizzate le telecamere nei lampioni, dove arrestammo nove persone nel 2006, nessuno è mai stato scarcerato. E nel giro di due anni, quegli imputati sono stati condannati a quasi un secolo di carcere complessivo senza che nessuno lasciasse mai il carcere».

**Vuole dire che le sentenze sono diverse perché sono diversi i magistrati che si occupano dei singoli casi?**  
 «Questo lo ha detto lei».

## I numeri

I dati di Gruppo Abele sulla prostituzione in Italia



**70.000** le prostitute

**60** i Paesi da cui provengono

**9 milioni** i clienti

**30 euro** il costo medio di una prestazione

**90 milioni di euro** il giro di affari mensile

ANSA-CENTIMETRI

## LA DOMANDA

### Che cosa prevede la legge per il reato di riduzione in schiavitù?

La legge 195/03 punisce con il carcere da otto a venti anni chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, oppure chi riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali che ne comportino lo sfruttamento

### «BASTA CHE SIA COSTRETTA»

«Se una donna viene costretta a prostituirsi in un luogo diverso scatta la sanzione più grave»

### «PRIMA, SOLO IL 10% VENIVA CONDANNATO»

«Prima della decisione della Suprema corte solo il 10% era condannato per questo reato»

### «INFORMARE E FORMARE, QUESTO IL RUOLO DELLA STAMPA»

«E' importante che l'informazione riesca a promuovere un dibattito costruttivo riportando i diversi punti di vista sul tema in discussione»

### «VANNO AIUTATI I PAESI D'ORIGINE»

«Bisogna aiutare i paesi d'origine delle ragazze, c'è troppa povertà»

La gabbia delle schiave trovata dalla polizia municipale di Roma nel 2006 in una villetta a Case Rosse: le ragazze venivano convinte in questo modo a prostituirsi

Il pubblico ministero Italo Ormanni e alcune delle ferite mostrate alle forze dell'ordine dalle ragazze in gran parte dell'Est costrette a prostituirsi in particolare lungo la Salaria spesso dopo aver subito ogni sorta di violenza da parte degli sfruttatori



# Documenti

## Il disegno di legge governativo per la riforma

# Nomine, spazio alla Giustizia

### Parere del ministro sulle competenze organizzative

**Concludiamo la pubblicazione dello schema di disegno di legge recante: «Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa ripartizione per violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari personali al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace». Il provvedimento è stato approvato venerdì dal Consiglio dei ministri.**

#### ARTICOLO 10

##### Segue

d) all'articolo 123, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessità ed urgenza, il giudice, con decreto motivato, può disporre il trasferimento dell'arrestato o del fermato per la comparizione davanti a sé»;

e) l'articolo 146 è sostituito dal seguente:

«Articolo 146. (Aula di udienza).

1. Nelle aule di udienza, i banchi riservati alle parti sono posti allo stesso livello di fronte all'organo giudicante. Le parti private siedono a fianco dei propri difensori, salvo che sussistano esigenze di cautela. Il seggio delle persone da sottoporre ad esame è collocato in modo da consentire che le persone stesse siano agevolmente visibili sia dal giudice che dalle parti»;

f) dopo l'articolo 201, è inserito il seguente:

«Articolo 201-bis. (Adempimenti in caso di sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo).

1. Quando riceve una sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione medesima, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il presidente del Consiglio dei ministri trasmette immediatamente copia autentica della sentenza al ministro della Giustizia.

2. Il ministro della Giustizia, ricevuta la sentenza, ne dispone senza indugio la traduzione in lingua italia-

na e la inoltra al procuratore generale presso la Corte di appello competente».

#### ARTICOLO 11

**Modifiche al decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230**

1. All'articolo 85, comma 5, del decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le parole: «inopportuno il compimento dell'attività da espletare nel luogo dove il detenuto è ristretto» sono sostituite dalle seguenti: «assolutamente necessario lo svolgimento dell'attività da espletare al di fuori del luogo dove il detenuto è ristretto».

#### ARTICOLO 12

**Modifiche alla legge 7 dicembre 1969, n. 742**

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 7 dicembre 1969, n. 742, dopo le parole: «in stato di custodia cautelare», sono inserite le seguenti: «o che sia sottoposta ad altra misura cautelare personale».

#### ARTICOLO 13

**Modifiche alla legge 11 dicembre 1984, n. 839**

1. All'articolo 3, comma 5, primo periodo, della legge 11 dicembre 1984, n. 839, dopo le parole: «Corte costituzionale» sono aggiunte le seguenti: «e quello delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che constatano, a carico dello Stato italiano, la violazione di una o più disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali».

#### ARTICOLO 14

**Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di lavoro di pubblica utilità**

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale è subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 47-bis»;

b) dopo l'articolo 47-bis, è inserito il seguente:

«47-bis. Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Co-

muni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, da prestare per un periodo non inferiore a dieci giorni né superiore a due anni.

L'attività viene svolta nell'ambito del Comune dove il condannato ha la residenza o il domicilio o, ove non sia possibile, presso la Provincia, e consiste nella prestazione di non meno di quattro e non più di dodici ore settimanali, da svolgersi con modalità e tempi che non pregiudicano le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.

La durata giornaliera della prestazione non può comunque superare le quattro ore.

Ai fini del computo della pena, un giorno di arresto o di reclusione equivale alla prestazione, anche non continuativa, di quattro ore di lavoro.

L'applicazione del lavoro di pubblica utilità è subordinata al consenso dell'imputato. La mancanza del consenso rende inapplicabili gli istituti la cui concessione è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità».

#### ARTICOLO 15

**Modifiche al decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in materia di dati biometrici**

1. All'articolo 23, comma 1 decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, dopo le parole «impronte digitali», sono inserite le seguenti: «, dell'impronta fonica, nonché di altri eventuali dati biometrici».

#### Capo IV

**Disposizioni in materia di assunzione della testimonianza di Cardinali**

#### ARTICOLO 16

**Modifiche al Codice di procedura penale in materia di assunzione della testimonianza di Cardinali**

1. Al Codice di procedura penale, dopo l'articolo 206 è inserito il seguente:

«206-bis. (Assunzione della testimonianza di Cardinali).

1. Se deve essere assunta la testimonianza di un Cardinale che svolge una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede, questi può chiedere di essere esaminato in un luogo da lui indicato, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui risulta preposto.

2. Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede, il Cardinale Decano del Sacro Colle-

gio, i Cardinali Prefetti dei dicasteri della Curia Romana aventi la qualifica di Congregazione, il Cardinale Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ed il Cardinale che presiede la Penitenzieria Apostolica.

3. Si procede nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205, comma 3».

#### ARTICOLO 17

**Modifiche al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di assunzione della testimonianza di Cardinali**

1. All'articolo 105 del Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo la parola: «Cardinali», sono inserite le seguenti: «che svolgono una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede»; b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede, il Cardinale Decano del Sacro Collegio, i Cardinali Prefetti dei dicasteri della Curia Romana aventi la qualifica di Congregazione, il Cardinale Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ed il Cardinale che presiede la Penitenzieria Apostolica».

#### Capo V

**Norme in materia di ordinamento giudiziario**

#### ARTICOLO 18

**Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240**

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informaticizzazione predisposti dal ministero della Giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari in modo da garantire l'unità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio.

1-ter. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario è tenuto a comunicare al ministro della Giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo fine di monitorare la produttività dei servizi stessi. I dati tra-

smessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica sul sito internet del ministero della Giustizia.»

**ARTICOLO 19**

**Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109**

1. All'articolo 2, comma 1, la lettera n), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, è sostituita dalla seguente:

«n) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate, anche in funzione della produttività dei servizi stessi, dagli organi competenti;».

**ARTICOLO 20**

**Formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi**

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dopo la lettera d) è inserita la se-

guente: «d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado;».

2. Nel titolo III del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dopo il Capo II è aggiunto il seguente:

«Capo II-bis - Corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado.  
Articolo 26-bis. (Oggetto).

1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal ministero della Giustizia per il funzionamento dei propri servizi.

2. Al termine del corso di formazione il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, formula per ciascun partecipante una valutazione di idoneità al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative.

3. La valutazione è comunicata al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo.

4. La valutazione positiva di idoneità conserva validità per cinque anni.

5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione.»

**ARTICOLO 21**

**Disposizioni in materia di temporaneità delle funzioni direttive**

1. All'articolo 45, comma 1, del de-

creto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sulla conferma delle funzioni direttive il Consiglio superiore della magistratura delibera di concerto con il ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modificazioni».

**ARTICOLO 22**

**Modifica all'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195**

1. All'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, terzo comma sono soppresse le parole:

«esclusi quelli di pretore dirigente nelle prefetture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse prefetture;».

2. All'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Il ministro della Giustizia, nell'atto di concerto, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi.».

# Passaggi facilitati tra Pm e giudici

**Giovanni Negri**  
MILANO

Si ampliano i casi di trasferimento di ufficio dei magistrati. Con l'obiettivo di coprire le sedi disagiate, il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri di venerdì allarga la possibilità di trasferimento dei magistrati da un ufficio all'altro. Anche in deroga a quanto previsto dal nuovo ordinamento giudiziario che vieta il passaggio dalle funzioni giudicanti a requirenti e viceversa all'interno di altri distretti della stessa Regione. Una maniera per correre ai ripari dopo che l'annunciata fuga dalle Procure, soprattutto nelle sedi di dimensione medio piccola del Meridione, si sta avviando a diventare realtà con oltre 200 posti scoperti. Ma anche un'ammissione preventiva dell'incertezza che regna sull'efficacia degli incentivi

messi a disposizione dal ministero della Giustizia con la legge 181/2008.

Così, il trasferimento d'ufficio sarà possibile non solo nei confronti dei magistrati che svolgono da più di dieci anni le stesse funzioni, ma anche nei confronti di chi si trova nella stessa posizione tabellare o nello stesso gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non ha presentato domanda di trasferimento a un'altra funzione, a un diverso gruppo di lavoro oppure a un altro ufficio. Di più: potranno essere trasferiti d'ufficio con provvedimento del Csm anche magistrati che hanno ottenuto la prima valutazione di professionalità da non più di quattro anni.

Quanto alla procedura, il trasferimento d'ufficio sarà possibile solo nei confronti dei ma-

gistrati che prestano servizio nello stesso distretto o, al più, in uno «limitrofo». E il disegno di legge si preoccupa di definire nel dettaglio anche i distretti da considerare vicini: Cagliari, per esempio, è considerato distretto limitrofo a Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo. Norme impegnative che già sollevano qualche perplessità del Csm, chiamato a confrontarsi con una così ampia deroga al principio di inamovibilità del magistrato.

Con le altre due disposizioni ordinamentali il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, prova a tener fede alle promesse di mettere sotto osservazione la produttività degli uffici giudiziari e di non essere più disponibile a un «concerto» solo rituale sulle nomine dei vertici degli uffici giudiziari. Su quest'ultimo punto il ministro rivendica il diritto di poter dire la sua almeno in ordi-

ne alle attitudini organizzative del candidato (oltre che su casi di manifesta incompatibilità), ma sullo sfondo resta la sentenza della Corte costituzionale che, nel 2003, a proposito della nomina del procuratore di Bergamo contestata dall'allora Guardasigilli, Roberto Castelli, decise che in caso di dissidio tra Csm e ministro l'ultima decisione spetta al Consiglio.

Quanto alla produttività, il disegno di legge introduce l'obbligo a carico del capo dell'ufficio giudiziario di comunicare ogni tre mesi al ministro della Giustizia tutti i dati relativi all'andamento dell'ufficio stesso (sarà lo stesso ministero a segnalare quali informazioni saranno ritenute significative), con l'obiettivo di metterne sotto osservazione la produttività. I dati saranno poi comunicati al Csm e potranno essere resi pubblici sul sito internet del ministero.

# Notificazioni con posta certificata

## ARTICOLO 23

### Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133

1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, le parole: «, ed indica tra le stesse le sedi a copertura immediata, in misura non superiore a dieci, individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni» sono soppresse;

b) all'articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Copertura delle sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di aspiranti»; 2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per le sedi individuate quali disagiate ai sensi dell'articolo 1, rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità da non più di quattro anni. Il trasferimento d'ufficio di cui al presente comma può essere altresì disposto nei confronti dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Il trasferimento d'ufficio di cui al presente articolo può essere disposto esclusivamente in sedi disagiate che distano oltre 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio

da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa all'interno di altri distretti della stessa regione, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il trasferimento d'ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi o nei distretti delle regioni limitrofe. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania. Per la Sardegna si considerano limitrofe le regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia; per la Sicilia si considera limitrofa la regione Calabria e per la Calabria anche la regione Sicilia»;

4) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi o di regioni limitrofe viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione»;

5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nell'ambito del distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dell'ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo».

## Capo VI

### Norme in materia di equa riparazione in caso di violazione

#### del termine ragionevole del processo

## ARTICOLO 24

### Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89

1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «Chi ha subito» sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte del processo che ha subito»;

2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero ancora del deposito dell'istanza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato, di parte civile, di responsabile civile o di civilmente obbligato per la sanzione pecuniaria, ovvero, se anteriore, a quella di applicazione di una misura cautelare. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di 90 giorni ciascuno. Tale limite non opera se il rinvio è stato richiesto espressamente per un periodo più lungo.

3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di tre anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di un anno per il giudizio di legittimità, nonché di un ulteriore anno in caso di giudizio di rinvio.

3-quater. Nella liquidazione dell'indennizzo, il giudice tiene conto del valore della domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la violazione di cui al comma 1. L'indennizzo è ridotto fino a un quarto quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con

il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l'infondatezza.

3-quinquies. In ordine alla domanda di equa riparazione di cui all'articolo 3, si considera priva di interesse, ai sensi dell'articolo 100 del Codice di procedura civile, la parte che, in ciascun grado del giudizio in cui assume essersi verificata la violazione di cui al comma 1, non ha presentato, nell'ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice procedente di sollecita definizione del processo ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3-bis, l'interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell'udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi e per gli effetti della presente legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza depositata nella cancelleria o segreteria del giudice procedente.

3-sexies. Il giudice procedente e il capo dell'ufficio giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito dell'istanza di cui al comma 3-quinquies e, a decorrere dalla data del suo deposito, il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli articoli 81, secondo comma, e 83 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, con esclusione della deroga ivi prevista e di quella di cui al successivo articolo 115, secondo comma; il processo penale resta in ogni caso assoggettato alla disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare; nei processi amministrativo e contabile l'udienza di discussione è fissata entro 90 giorni. I processi sono definiti con sentenza e la motivazione è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell'ufficio giudiziario vi-

gila sull'effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge»;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3. (Procedimento).

1. L'istanza di equa riparazione si presenta alla segreteria del presidente della Corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice, individuato ai sensi dell'articolo 11 del Codice di procedura penale, competente a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso ovvero pende il procedimento nel grado di merito per il quale si assume verificata la violazione.

2. L'istanza deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato, a pena di inammissibilità, secondo un modello stabilito con decreto del ministro della Giustizia di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze e del ministro della Difesa, e contiene la dichiarazione o l'elezione di domicilio nel luogo dove si intendono ricevere le comunicazioni e il pagamento dell'eventuale indennizzo, nonché l'indicazione dell'ufficio giudiziario e del numero del procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce. All'istanza è altresì allegata copia dei verbali del procedimento, del relativo atto introduttivo e, se esistente, del provvedimento con cui è stato definito.

3. L'istanza è proposta nei confronti del ministro della Giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del ministro della Difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare; negli altri casi è proposto nei confronti del ministro dell'Economia e delle finanze.

4. Il presidente della Corte di appello o un magistrato delegato del distretto, col supporto di personale amministrativo dello stesso distretto, previa eventuale acquisizione d'ufficio degli ulteriori elementi di valutazione ritenuti indispensabili, respinge la richiesta se non ravvisa la sussistenza della violazione di cui all'articolo 2; altrimenti emana decreto esecutivo con il quale dispone, a carico

dell'Amministrazione responsabile, ai sensi del comma 3, il pagamento di un equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri emanato d'intesa con il ministro della Giustizia, con il ministro dell'Economia e delle finanze e con il ministro della Difesa, sono annualmente determinati gli importi minimi e massimi riconoscibili nella liquidazione degli indennizzi. La motivazione del provvedimento è limitata al riscontro del periodo eccedente il termine ragionevole. Il procedimento di cui al presente comma è gratuito. Il provvedimento è comunicato, a cura della segreteria della Corte d'appello, all'istante nel domicilio di cui al comma 2 ed all'amministrazione responsabile che, nei successivi 120 giorni, effettua il pagamento della somma ingiunta, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 6.

5. Contro il provvedimento di rigetto e contro quello che liquida un indennizzo ritenuto incongruo, il ricorrente può proporre opposizione alla Corte di appello entro 60 giorni dalla sua comunicazione. L'opposizione si propone con ricorso depositato nella cancelleria della Corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del Codice di procedura civile. La Corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. Le parti possono chiedere che la Corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 e possono chiedere di essere sentite in camera di consiglio, se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di docu-

menti fino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio. La Corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso in opposizione, decreto impugnabile per Cassazione con cui conferma, modifica o revoca il provvedimento presidenziale opposto. Il decreto collegiale è immediatamente esecutivo. In ogni caso la Corte provvede sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del Codice di procedura civile, esclusa ogni possibilità di compensazione. Se l'Amministrazione non si costituisce e l'opposizione è comunque respinta, la condanna al pagamento delle spese è pronunciata in favore della cassa delle ammende e il relativo ammontare può essere compensato con l'indennizzo eventualmente già liquidato in favore del ricorrente.

6. Contro il provvedimento che ha accolto l'istanza di equo indennizzo, l'Amministrazione responsabile, entro 60 giorni dalla notifica, può proporre opposizione ai sensi del comma 5. In tal caso la Corte di appello, su istanza dell'opponente, può sospendere in tutto o in parte l'esecuzione del provvedimento. L'atto di impugnazione, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato al creditore, a cura dell'Avvocatura dello Stato, nel domicilio eletto di cui al comma 2. Il giudizio di opposizione si svolge nelle forme di cui al comma 5».

## Capo VII

### Deleghe al Governo

#### ARTICOLO 25

#### Delega al Governo in materia di riordino della disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni del procedimento penale e di audizione di testimoni a distanza

1. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo diretto al riordino della disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni del procedimento penale, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'obbligo per ciascun avvocato e ausiliario del giudice e del pubblico ministero di indicare un indirizzo di po-

sta elettronica certificata, stabilendo le modalità di comunicazione ed aggiornamento;

b) prevedere che le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni siano effettuate dall'ufficio giudiziario agli avvocati e agli ausiliari del giudice e del pubblico ministero in forma telematica all'indirizzo elettronico di posta certificata, mediante la trasmissione dell'atto firmato digitalmente o di copia dichiarata conforme con strumenti di firma digitale;

c) prevedere che gli atti, le memorie e le istanze delle parti private, siano trasmesse, mediante atto firmato digitalmente o copia dichiarata conforme con strumenti di firma digitale, direttamente all'ufficio giudiziario, agli avvocati e agli ausiliari del giudice e del pubblico ministero in forma telematica all'indirizzo elettronico di posta certificata;

d) prevedere la notificazione in forma telematica come forma principale di comunicazione e notificazione, ove possibile, anche per le parti private, diverse dall'imputato, ed i testimoni;

e) prevedere che le comunicazioni tra gli uffici giudiziari avvengano esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o per diretta interconnessione tra i sistemi;

f) modificare le disposizioni del Codice di procedura penale prevedendo che gli atti che richiedono la firma autografa dell'indagato e delle altre parti private possono essere trasmessi per copia dichiarata conforme con strumenti di firma digitale da parte dell'avvocato patrocinatore;

g) procedere al riassetto delle disposizioni concernenti le comunicazioni relative alla non accettazione, alla rinuncia o alla revoca del difensore con riferimento all'obbligo in capo all'autorità procedente di nominare in tempi brevi il difensore d'ufficio in caso di non accettazione del difensore;

h) prevedere che il giudice possa disporre che, dinanzi al tribunale del riesame, le notificazioni agli imputati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari siano eseguite dalla polizia penitenziaria;

Continua ► pagina 24

# Misure cautelari solo collegiali

## Deleghe anche su processi «digitali» e giudici onorari elettivi

► Continua da pagina 23

i) prevedere, con riferimento alla disciplina delle notificazioni all'imputato non detenuto, che le notificazioni successive alla prima siano eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 96 del Codice di procedura penale e che per le modalità della notificazione trovino applicazione anche le disposizioni introdotte ai sensi della lettera b) del presente comma;

l) prevedere che se la nomina del difensore di fiducia è effettuata dinanzi ad autorità giudiziaria diversa da quella che procede in ordine al procedimento principale, essa sia trasmessa a quest'ultima e che, in caso contrario, la nomina non si intenda riferita al procedimento principale;

m) prevedere che quando non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157 del Codice di procedura penale, l'ufficiale giudiziario proceda, anche consultando i competenti uffici pubblici, a nuove ricerche dell'imputato presso l'amministrazione penitenziaria centrale, il luogo di nascita, residenza anagrafica, domicilio, dimora e lavoro, e proceda d'ufficio alla nuova notificazione; che l'ufficiale giudiziario procedente possa incaricare l'ufficiale giudiziario competente per territorio per la notificazione; che in caso di esito negativo delle ricerche eseguite, l'autorità giudiziaria emetta decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere nominato un difensore all'imputato che ne è privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di unica copia dell'atto al difensore; prevedere che l'autorità giudiziaria possa rinnovare, ove assolutamente necessario, le ricerche tramite polizia giudiziaria;

n) prevedere che quando l'ufficiale giudiziario procede a ricerche dell'imputato ai sensi dell'articolo 159 del Codice, rediga verbale delle ricerche compiute, indicando i luoghi, le persone e gli enti interpellati; che al verbale debba essere allegata copia di tutta la documentazione fornita da dette persone o enti;

che quando incarica l'ufficiale giudiziario competente per territorio per la notificazione, l'ufficiale giudiziario trasmetta allo stesso copia di tutta la documentazione utile al reperimento dell'imputato;

o) modificare l'articolo 169 del Codice di procedura penale, prevedendo che l'invito di cui al comma 1 contenga anche la nomina di difensore d'ufficio, ove la persona sottoposta alle indagini non abbia provveduto alla nomina di difensore di fiducia;

p) attribuire al ministro della Giustizia la facoltà di determinare, per ciascun circondario o distretto, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2010, l'utilizzazione obbligatoria delle notificazioni telematiche;

q) prevedere, subordinandola al consenso delle parti, la possibilità per testimoni, consulenti e periti, di partecipare al dibattimento a distanza, quando gli stessi si trovino in località notevolmente distante da quella presso cui si celebra il processo o l'incidente probatorio, ovvero quando sussistano altri gravi motivi;

r) prevedere, nel caso previsto alla lettera q), che il giudice disponga l'audizione a distanza con ordinanza motivata, che l'audizione avvenga presso sale appositamente istituite presso il tribunale del luogo ove si trova la persona da ascoltare; che l'audizione garantisca, tramite mezzi tecnici idonei, la piena visibilità della persona da ascoltare; che l'audizione venga videoregistrata e della stessa sia redatto sommario verbale; che alla deposizione assista un ausiliario del tribunale ove viene assunta, il quale rediga verbale contenente le generalità della persona e l'orario di inizio e conclusione della deposizione; che gli aspetti tecnici dell'audizione a distanza possano essere successivamente disciplinati da apposito decreto del ministro della Giustizia, emanato di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze e del ministro della Pubblica amministrazione e dell'innovazione, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

### ARTICOLO 26

#### Delega al Governo

per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari personali al tribunale in composizione collegiale

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la modifica delle disposizioni del Codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali e reali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri di-

rettivi:

a) prevedere che sulle richieste di applicazione, modifica e revoca delle misure cautelari personali e reali, nonché delle misure cautelari previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sia competente a decidere il tribunale in composizione collegiale del luogo ove ha sede la Corte di appello o la sezione distaccata della Corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto la misura;

b) prevedere che sulle richieste di riesame e di appello avverso le misure di cui alla lettera a), sia competente a decidere la Corte di appello o la sezione distaccata della Corte di appello nella cui circoscrizione è compreso il tribunale che ha emesso la misura o che ha provveduto alla modifica o revoca della stessa;

c) prevedere, nelle ipotesi di arresto in flagranza e fermo, la competenza in ordine alla convalida del giudice per le indagini preliminari, ovvero, nei casi di presentazione per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo, del tribunale in composizione monocratica o collegiale competente secondo i criteri ordinari;

d) prevedere, nel caso previsto dalla lettera c), che in caso di applicazione di misura cautelare personale, questa debba essere rinnovata dal tribunale di cui alla lettera a) nei termini e nei modi previsti dall'articolo 27 del Codice di procedura penale;

e) prevedere che all'udienza dinanzi alla Corte di appello, nei casi previsti dalla lettera b), possa partecipare un rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto l'emissione o la modifica della misura.

### ARTICOLO 27

Delega al Governo in materia di sospensione del processo celebrato in assenza dell'imputato

1. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante la disciplina della sospensione del processo da celebrare in assenza dell'imputato, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, quando si procede per taluno dei reati di cui all'articolo 550 del Codice di procedura penale, alla prima udien-

za dibattimentale il giudice, salvo che l'imputato sia presente all'udienza, disponga che la citazione venga notificata all'imputato personalmente o a mani di familiare convivente quando la stessa risulti notificata in modo da non garantire l'effettiva conoscenza del procedimento;

b) prevedere che, quando la notificazione disposta ai sensi della lettera a) non risulta possibile, il giudice:

1) disponga con ordinanza la sospensione del processo, sempre che non debba pronunciare sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, ferma restando l'applicabilità dall'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibile;

2) disponga la separazione dei processi quando si procede a carico di più imputati e la sospensione concerne solo taluni di essi;

c) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applichino, salvo che l'imputato provi di non avere avuto conoscenza del procedimento non per sua colpa se l'imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti o che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento;

d) prevedere:

1) che quando l'imputato non compare alla prima udienza e non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, il giudice ordini procedersi in assenza dell'imputato, salva revoca dell'ordinanza se questi compare prima della pronuncia della sentenza;

2) che l'imputato presente a una udienza, il quale non compare alle udienze successive, sia considerato presente non comparso;

3) che l'ordinanza di cui al numero 1 sia nulla se il processo doveva essere sospeso ai sensi della lettera b) e che, in tal caso, il giudice disponga la sospensione del processo;

4) che nel caso previsto dal numero 3) restino validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione viene revocata, possa ottenere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti;

e) prevedere che avverso la sentenza emessa in assenza dell'imputato, il difensore d'ufficio possa proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato;

f) prevedere che la Corte d'appello proceda alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso in cui l'imputato, assente in primo grado, ne faccia richiesta e provi di non essere potuto comparire per caso fortuito, forza maggiore o legittimo impedimento, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa; in tal caso valuti altresì il Governo l'opportunità di prevedere se, e in che limiti, allo stesso possa essere concessa la remissione in termini per formulare richiesta di riti alternativi;

g) prevedere che, nei casi previsti dalla lettera b), l'ordinanza del giudice che dispone la sospensione del processo, unitamente al decreto di citazione a giudizio, vengano trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria per il successivo inserimento per estratto nella banca dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni; valuti altresì il Governo l'opportunità di prevedere, tramite le opportune modifiche al decreto del presi-

dente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, l'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo e la cancellazione della relativa iscrizione quando il provvedimento è revocato;

h) disciplinare le modalità di notificazione dell'ordinanza di sospensione e del decreto di citazione a giudizio da parte della polizia giudiziaria che procede al rintraccio dell'imputato nei cui confronti il processo sia stato sospeso ai sensi della lettera b), nonché di successiva comunicazione all'autorità giudiziaria procedente dell'avvenuta notificazione;

i) prevedere la sospensione del processo dinanzi al giudice di pace, quando ricorrono i presupposti di cui alle lettere a) e b);

l) stabilire che con decreto adottato dal ministro della Giustizia e dal ministro dell'Interno, siano determinate le modalità e i

termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per irreperibilità dell'imputato, al decreto di citazione a giudizio del medesimo e alle successive informazioni all'autorità giudiziaria.

**ARTICOLO 28**

**Delega al Governo in materia di digitalizzazione del processo civile**

**1.** Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione, nel processo civile, alle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni (di seguito denominato «Cad»), attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'utilizzo obbligatorio degli ordinari strumenti di posta elettronica certificata, di cui al decreto del presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni destinate agli uffici giudiziari, agli avvocati, agli ausiliari delle parti e del giudice e alle amministrazioni pubbliche, anche regionali e locali;

b) dettare disposizioni per l'utilizzo del documento informatico di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 del Cad, in sostituzione del documento cartaceo;

c) dettare disposizioni per la formazione del documento e del fascicolo informatico di cui agli articoli 40, 41, 42 e 43 del Cad, in

sostituzione degli attuali su supporto cartaceo;

d) stabilire l'archiviazione centralizzata dei documenti e dei provvedimenti in attuazione dell'articolo 56 del Cad, prevedendo la possibilità di affidare, sotto la vigilanza del responsabile di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39, la gestione dei sistemi a soggetti esterni, cui attribuire conseguentemente la qualità di incaricato di pubblico servizio;

e) prevedere la consultazione e accesso da remoto dei sistemi informatici di cui alla lettera d),

stabilendo, per i soggetti esterni che ne hanno diritto, le modalità tecniche necessarie per assicurare, prioritariamente mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del Cad, l'identificazione e la tracciabilità dell'accesso;

f) prevedere l'adozione di tecnologie che garantiscano in ogni caso la continuità del servizio nella gestione dei sistemi di cui alla lettera d), nonché nell'accesso agli stessi;

g) dettare disposizioni per l'accesso alle informazioni e ai documenti di cui all'articolo 56 del Cad.

**ARTICOLO 29**

**Delega al Governo in materia di digitalizzazione del processo penale**

**1.** Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione, nel processo penale, alle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni (di seguito denominato «Cad»), attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, salvo quanto previsto dalla lettera b), l'utilizzo obbligatorio degli ordinari strumenti di posta elettronica certificata, di cui al decreto del presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni destinate agli uffici giudiziari, agli avvocati, agli ausiliari delle parti e del giudice e alle amministrazioni pubbliche, anche regionali e locali;

b) prevedere, per la fase delle indagini preliminari, specifiche modalità di comunicazione tra l'ufficio del pubblico ministero, l'ufficio del giudice per le indagini preliminari e gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, in modo da garantire l'assoluta riservatezza e sicurezza della connessione, dei dati e dei documenti trasmessi, l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività, anche mediante l'utilizzo di misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle previste dal disciplinare tecnico di cui all'allegato B del decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196;

c) dettare disposizioni per l'utilizzo del documento informatico di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 del Cad;

d) dettare disposizioni per la formazione del documento e del procedimento informatico di cui agli articoli 40, 41, 42 e 43 del Cad;

e) prevedere una specifica e distinta regolamentazione del documento e del procedimento informatico di cui alla lettera d) per la fase delle indagini preliminari, in considerazione delle specifiche necessità di riservatezza, anche per quanto concerne la istituzione e tenuta delle banche di dati e di documenti presso l'ufficio giudiziario, stabilendo le modalità tecniche di consultazione delle predette banche di dati e documenti per i soggetti esterni autorizzati da specifiche disposizioni processuali, anche mediante sportelli polifunzionali presso il singolo ufficio, necessarie per assicurare, prioritariamente mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del Cad, l'identificazione del soggetto e la tracciabilità dell'accesso;

f) stabilire, per la fase successiva all'esercizio dell'azione penale, l'archiviazione centralizzata dei documenti e dei provvedimenti in attuazione dell'articolo 56 del Cad, prevedendo la possibilità di affidare, sotto la vigilanza del responsabile di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39, la gestione dei sistemi a soggetti esterni, cui attribuire conseguentemente la qualità di incaricato di pubblico servizio;

g) prevedere, per la fase successiva all'esercizio dell'azione penale, la consultazione e accesso da remoto degli archivi centralizzati di cui alla lettera f), stabilendo, per i soggetti esterni che ne hanno diritto, le modalità tecniche necessarie per assicurare, prioritariamente mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del Cad, l'identificazione del soggetto e la tracciabilità dell'accesso;

h) dettare, per la fase successiva all'esercizio dell'azione penale, disposizioni di attuazione e coordinamento per l'accesso alle informazioni e ai documenti di cui all'articolo 56 del Cad;

# Diciotto mesi per l'attuazione

i) stabilire, per la fase dell'esecuzione penale e della sorveglianza, nonché per i procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione e per quelli relativi alle misure cautelari di cui all'articolo 272 e seguenti del Codice di procedura penale; l'archiviazione centralizzata presso strutture dell'amministrazione della giustizia di dati, documenti e provvedimenti, assicurando l'interconnessione sicura del casellario giudiziario e dei carichi pendenti di cui al decreto del presidente della Repubblica 14 novembre 2002 n. 313, dell'anagrafe penitenziaria e dell'esecuzione penale esterna, del servizio informatico di cui all'articolo 97 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, della banca dati prevista dall'articolo 2-duodecies della legge 7 marzo 1996 n. 109, con gli uffici giudiziari, in modo da garantire la riservatezza e sicurezza della connessione, dei dati e documenti trasmessi, nonché l'uniformità delle informazioni oggetto di scambio per la univoca identificazione dei soggetti anche mediante l'interconnessione con il centro di elaborazione dati, previsto dall'articolo 8, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e con il servizio di polizia scientifica; l) prevedere l'adozione di tecnologie che garantiscano in ogni caso la continuità del servizio nella gestione dei sistemi di cui alle lettere e), f) ed i), nonché nell'accesso agli stessi.

## **ARTICOLO 30** Regolamento in materia di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia

1. Il Governo è autorizzato ad adottare un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare, in attuazione dei principi stabiliti dalla presente legge e delle innovazioni introdotte dai decreti legislativi, le forme del processo di cui al decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, stabilendo l'abrogazione della precedente regolamentazione e l'emanazione delle necessarie disposizioni di coordinamento e transitorie con le vi-

genti disposizioni di settore.

2. Le forme del processo disciplinate dal regolamento di cui al comma 1 sono obbligatorie dal 30 giugno 2010.

3. Il ministro della Giustizia, previa verifica della dotazione delle attrezzature da parte dell'ufficio, dispone con proprio decreto l'anticipazione del termine di cui al comma 2, anche solo per specifiche materie, in singoli tribunali o Corti d'appello, sentiti i consigli dell'ordine degli avvocati dei circondari interessati.

4. Il ministro della Giustizia è autorizzato ad adottare un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione all'archivio informatico centralizzato dei dati statistici dell'amministrazione della giustizia.

5. Il ministro della Giustizia istituisce un sistema centralizzato, sotto la responsabilità del dirigente di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39, per la gestione delle identità dei soggetti abilitati all'accesso ai sistemi informatici e di telecomunicazione della giustizia, adottando, in via prioritaria per i magistrati e i dipendenti dell'amministrazione, gli strumenti di cui all'articolo 66, comma 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.

## **ARTICOLO 31** Pagamento telematico dei contributi, dei diritti e delle spese del processo civile e penale

1. Oltre a quanto previsto agli articoli 191 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli uffici giudiziari utilizzano nel processo civile sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili sui circuiti bancario e postale, allo scopo di semplificare le modalità di pagamento a carico dei privati del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato e del pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione.

2. Nell'ambito del processo penale, per il pagamento del diritto di copia e del diritto di certificato, per il pagamento relativo al recupero delle somme per il patrocinio a spese dello Stato, per il pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, si utilizzano gli strumenti di cui al comma 1.

3. I soggetti preposti all'erogazione del servizio di pagamento telematico ricevono il versamento delle somme, effettuano il riversamento delle stesse alla tesoreria dello Stato e registrano in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ogni singolo pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. I maggiori introiti netti, accertati a consuntivo, connessi alla riduzione del costo del servizio sono versati in conto entrate dello Stato per essere riassegnati ad appositi fondi del ministero della Giustizia per l'incentivazione del personale.

4. Il ministero della Giustizia, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara a evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

## **ARTICOLO 32** Delega al Governo in materia di elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace

1. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante norme in materia di elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace, nel rispetto della normativa contenuta negli Statuti delle Regioni a statuto speciale.

2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, anche mediante l'accorpamento in un unico testo normativo.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, nei limiti dei posti previsti dalla pianta orga-

nica vigente, vengano formati un ruolo e una pianta organica dei vice procuratori onorari delegati allo svolgimento delle funzioni del pubblico ministero nei procedimenti penali davanti al giudice di pace ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

b) prevedere che i vice procuratori onorari facenti parte del ruolo di cui alla lettera a) siano nominati, nell'ambito di ciascun distretto di corte d'appello, dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario, tra i candidati eletti dai magistrati in servizio nel distretto, dagli iscritti negli ordini degli avvocati del distretto, e dai professori in materie giuridiche delle università del distretto;

c) prevedere che in ciascun distretto di corte d'appello il numero dei vice procuratori onorari da nominare sia pari alla dotazione organica prevista dalla legge;

d) prevedere che il procuratore generale presso la Corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino le previste vacanze nella pianta organica di cui alla lettera a), provveda a indire le relative elezioni, con provvedimento da pubblicare sulla «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana e da rendere noto mediante idonee forme di pubblicità, anche tramite mezzi informatici;

e) prevedere che la candidatura debba essere presentata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui alla lettera d), presso il consiglio giudiziario della Corte d'appello nella quale l'aspirante intende esercitare le funzioni, allegando la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per la nomina e dichiarando che non sussistono le cause di incompatibilità previste dalla legge;

f) prevedere criteri oggettivi di composizione dell'ufficio elettorale;

g) prevedere che sia possibile candidarsi in un solo distretto di Corte d'appello;

h) prevedere che i candidati debbano possedere i requisiti stabiliti dall'articolo 42-ter del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12;

i) prevedere che si applichino ai vice procuratori onorari di cui alla lettera a) in quanto compatibili, le medesime cause di incompatibilità previste dal vigente ordinamento per i magistrati ordinari;

j) prevedere che l'ufficio elettorale, acquisita la documentazione prodotta dal candidato attestante il possesso dei requisiti di cui alla lettera h) e ogni ulteriore elemento di valutazione della idoneità all'esercizio della funzione giurisdizionale, dia pubblicità delle candidature presentate, anche mediante mezzi informatici, provvedendo altresì alla pubblicazione del curriculum di ciascun candidato;

k) prevedere che l'elezione abbia luogo con un'unica votazione e che risultino eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, determinando criteri oggettivi per la formazione di una graduatoria in caso di parità di voti;

l) prevedere che l'ufficio elettorale proceda a convalidare l'elezione, ad approvare la graduatoria degli eletti e ad adottare i provvedimenti di decadenza per l'ipotesi di insussistenza dei requisiti di eleggibilità e di incompatibilità;

m) prevedere le modalità di ricorso, davanti al giudice amministrativo, avverso le decisioni rese dall'ufficio elettorale;

n) prevedere che i candidati nominati scelgano la sede di servizio nel distretto di Corte d'appello in base all'ordine della graduatoria e siano nominati con decreto del ministro della Giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura;

o) prevedere che il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di vice procuratore onorario dinanzi al giudice di pace assuma il possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina;

p) prevedere che, quando il magistrato cessa dalla carica per qualsiasi ragione, il Consiglio superiore della magistratura deliberi la sostituzione con altro dei soggetti eletti;

q) prevedere che la carica abbia una durata di cinque anni e il candidato possa essere rieletto una sola volta;

r) prevede che sei mesi prima del termine del mandato e, in

ogni caso, all'esito della cessazione della carica il consiglio giudiziario presso la Corte d'appello, integrato da due rappresentanti eletti dai vice procuratori onorari del distretto, rediga una relazione sull'attività giurisdizionale svolta, con la formulazione di una valutazione circa l'idoneità all'espletamento di funzioni giudiziarie basata sulla quantità e qualità del lavoro svolto, sull'aggiornamento professionale, sull'equilibrio e sulla capacità di organizzazione del lavoro dimostrati;

s) prevedere che i vice procuratori onorari che siano stati negativamente valutati ai sensi della lettera r) non possano presentare nuovamente la propria candidatura;

t) prevedere che il vice procuratore onorario previsto dalla lettera a), durante il periodo del mandato, non possa svolgere la professione di avvocato, anche in forma associata, nella sede in cui svolge le funzioni giudiziarie;

u) prevedere che il vice procuratore onorario sia tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari e abbia inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi contemplati dal vigente ordinamento processuale, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti o dei loro difensori;

v) prevedere che si applichino al vice procuratore onorario, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di procedimento e sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento giudiziario per i magistrati ordinari, e che l'azione disciplinare possa essere promossa dal ministro della Giustizia e dal procuratore generale presso la Corte d'appello del distretto di appartenenza;

w) disciplinare la durata dell'incarico dei vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della presente delega;

x) prevedere che i compensi spettanti ai vice procuratori onorari facenti parte del ruolo di cui alla lettera a), siano determinati in misura pari a quella prevista dalla normativa vigente.

### ARTICOLO 33

### Disposizioni comuni relative alle deleghe legislative conferite al Governo

1. I decreti legislativi previsti dagli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 32 sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

2. Nella stesura dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

4. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui al presente articolo, possono essere emanati uno o più decreti correttivi e integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 1.

### Capo VIII

#### Disposizioni transitorie e finali

#### ARTICOLO 34

##### Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), hanno efficacia a decorrere dalla data del 30 giugno 2010.

2. Le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 1, lettera f), si applicano ai soli procedimenti per iscritti sul registro delle notizie di reato in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano ai reati in ordine ai quali è stata acquisita notizia in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che hanno accertato la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, divenute definitive prima dell'entrata in vigore della presente legge, la richiesta di revisione ai sensi dell'articolo 630-bis del Codice di procedura penale è presentata, a pena d'inammissibilità, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso il termine di cui al periodo che precede, la pena o la misura di sicurezza la cui esecuzione sia stata sospesa dal giudice a seguito della pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo viene in ogni caso messa in esecuzione.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 291, comma 1-ter, del Codice di procedura penale, così come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), non si applicano alle richieste di misura cautelare presentate in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

6. In sede di prima applicazione, l'istanza di cui all'articolo 2, comma 3-quinquies, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come introdotto dall'articolo 24, comma 1, lettera a), n. 2, è depositata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### ARTICOLO 35

#### Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni riguardanti la digitalizzazione del processo civile e del processo penale si provvede mediante l'utilizzo dei fondi già disponibili destinati al finanziamento del programma di interventi per l'innovazione digitale oggetto del protocollo di intesa tra il ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione e il ministro della Giustizia, sottoscritto in data 26 novembre 2008.

### Articolo 36

#### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.

#### 3 ► Fine

(Le parti precedenti sono state pubblicate sul Sole 24 Ore del 7 e 8 febbraio)

L'INTERVISTA / **MARIO ZEVOLA**

# «È un fenomeno che dilaga e il carcere serve ma non basta»

*Per il presidente del Tribunale dei minori di Milano «bisogna far sentire il peso della sanzione, ma dico no alla prigione prima dei 14 anni»*

Enza Cusmai

**Mario Zevola, presidente del tribunale dei minori di Milano, lei lo manderebbe il carcere il branco che ha violentato la ragazzina a Brescia?**

«In linea teorica sì. Io non conosco il caso nei dettagli ma potrebbe essere necessaria una misura cautelare. È stato compiuto un atto gravissimo e il minore deve avvertire l'intervento delle istituzioni con tutta la loro autorevolezza. Compreso il peso della sanzione».

**Aumentano i reati sessuali causati da minori sempre più giovani. In Francia hanno chiesto l'abbassamento dell'imputabilità a 12. Lei cosa ne pensa?**

«Ritengo che i 14 anni siano la giusta età sulla quale misurare l'incapacità di intendere e di volere di un minore. Ma al di sotto di questa età c'è sempre la possibilità di mandare un minore in comunità. Il che non è poca cosa».

**Perché?**

«È vero che è una misura parapenale ma non è fissata una scadenza precisa».

**Cioè il minore potrebbe restare in comunità per anni?**

«Esatto, c'è una continua rivisitazione della sua condizione. Lui non ritorna in

famiglia finché non ha acquisito la consapevolezza della gravità del suo gesto e non mostra pentimento per quello che ha fatto».

**Quando si applicano le misure cautelative a un minore?**

«Quando c'è il rischio d'inquinamento delle prove. Per esempio, il fatto che sia libero può portarlo ad alterare il quadro delle indagini. Oppure contattando degli amici può crearsi un alibi. Si manda in carcere un minore anche se c'è pericolo di fuga, oppure se in ragione di quello che ha commesso, c'è un pericolo di reiterazione di un reato».

**Se il ragazzo non entra in carcere minore, dove finisce?**

«Può essergli assegnata la permanenza in casa con l'uscita permessa solo per recarsi a scuola. Oppure il collocamento in una comunità. Non dobbiamo dimenticare che il sistema minorile non deve alterare gli aspetti educativi a cui è sempre finalizzata la pena».

**Ma secondo lei un minore che commette un delitto così aberrante, può ancora nascondersi dietro l'alibi della minore età?**

«Bisogna valutare com'è stato educato: quello che per l'adulto è scontato non è detto che lo sia per il minore. Ci sono processi evolutivi che possono al-

terare le normali capacità di intendere e di volere di un minore».

**Per esempio?**

«Ci sono passaggi nella minore età che possono portarlo a non differenziare il sé dagli altri e quindi lo mettono nella condizione di non rendersi conto che sta producendo una sofferenza a un altro. Insomma, è concentrato solo su se stesso e non si sente tenuto a rispettare il prossimo».

**Attualmente abbiamo gli strumenti per arginare questi fenomeni?**

«Se si pensa a uno strumento penale siamo lontani dall'obiettivo. La violenza minorile si diffonde a macchia d'olio e non fa distinzioni sociali né territoriali».

**Quindi?**

«Ci si deve interrogare sul perché siamo a questo punto: gli adulti che modelli propongono per questi ragazzi? Le famiglie spesso latitano nell'educazione, sono invisibili, non seguono i propri figli. I genitori non hanno il controllo del loro tempo, non sanno come crescono, a quali valori si ispirano. Dicono sempre di sì ai figli per tutelare la propria tranquillità e non essere disturbati. E alla fine li affidano a Internet, uno strumento utile ma pericoloso, che offre ai ragazzi la possibilità di mettersi in vetrina. Ma in questo modo diventano narcisisti e indifferenti al dolore del prossimo».



**Famiglia**

**I genitori non**

**sanno più**

**come crescono**

**i propri figli**




# QUANDO IL BRANCO È MINORENNE

LE LEGGI DEGLI ALTRI

## Reati a 13 anni? In Francia c'è la cella


Già da qualche anno la soglia di punibilità dei minori in Francia è stata abbassata da 15 a 13 anni. E già a quest'età per i minori che si macchiano di reati gravi la punizione è il carcere, sebbene si tratti di istituti penitenziari separati. Nei mesi scorsi si è discusso anche di un abbassamento della soglia a 12 anni per i recidivi. In Francia tra l'altro il codice penale è particolarmente severo con gli



stupratori. Di recente, Parigi ha varato una norma che consente di trattenere chi si macchia di reati violenti anche oltre lo scadere della pena nel caso che venga ritenuto socialmente pericoloso. A spingere il Parlamento a varare una norma così dura è stato proprio il caso di un «serial stupratore», Patrick Tremeau, il quale, scontata la condanna era uscito e aveva violentato altre tre donne.

## Nel Regno Unito processo già a 10 anni

Il Regno Unito è il Paese d'Europa in cui è più alto il livello d'allarme per la violenza giovanile. Il 23,8 per cento dei minorenni inglesi ha avuto a che fare con la giustizia. Il Paese aveva già una legislazione particolarmente severa, con una soglia di punibilità fissata a dieci anni, quindi la più bassa d'Europa. Ma negli ultimi anni il fenomeno è degenerato ancora. Ogni anno sono centinaia di accoltellamenti



di minorenni e una ventina di omicidi. Nella sola Londra si stima che agiscano quasi 200 baby gang e nel 2007 sono stati censiti tremila reati commessi da bambini più piccoli di dieci anni. Ed ecco perché il dibattito sulle misure specifiche di prevenzione e repressione è particolarmente vivace. In particolare il governo punta a un monitoraggio dei minori attraverso scuola e famiglia che parta dalla nascita.



**L'avvocato della famiglia****È un caso doloroso e sempre più frequente ma non sosterrò il dolo**

**Avvocato Ciampa, chi ha travolto l'auto di Marco guidava ubriaco. Ci proverà a sostenere il dolo?**

«C'è un nuovo orientamento della giurisdizione di merito, che ancora non ha trovato il vaglio della Cassazione, che tende ad equiparare colui che si pone alla guida in condizione di ebbrezza come un soggetto che volontariamente si pone nella condizione di privare della vita qualcuno» premette l'avvocato Gianluca Ciampa, legale dei familiari di Marco Picano, il ragazzo morto venerdì.

**È lei è d'accordo?**

«Così com'è contesto l'orientamento giurisprudenziale. Per cui per quanto doloroso, e purtroppo ricorrente sia questo tipo di eventi, comunque ritengo che in questi casi ricorra il comportamento che

rientra nell'ambito della colpa e non del dolo».

**Proprio non se la sente di sposare la tesi della volontarietà dell'azione, essendo appunto il romeno ubriaco?**

«Io sono un avvocato penalista e sono abituato a difendere la gente e non ad accusarla, giammai di reati che non ritengo siano configurabili».

**Però lei rappresenta chi ha subito, la famiglia di Marco, e non il romeno...**

«Non posso sposare la sua causa oltre le evidenze processuali. Tutto ciò, però, lo diciamo con beneficio d'inventario poiché la Procura dovrà svolgere le sue indagini e quindi rinviamo un parere effettivo, e più serio all'esito del deposito degli atti, al momento in cui verranno depositati gli atti processuali».

**Ma se la famiglia di Marco le chiedesse di tentare di provare il dolo, lei, almeno, ci proverebbe?**

«Il punto dolente della questione è che non è semplice scardinare un sistema che vede solo la ricorrenza di una colpa, e non della volontarietà, in casi come questo, per quanto grave essa sia».

**G. M. Col.**



## Caso De Magistris Indagato per il maxiarchivio segreto: l'inchiesta passi a Salerno. Lasciati gli incarichi sindacali Genchi torna in polizia e accusa i giudici romani

ROMA — Gioacchino Genchi, il consulente dei magistrati presunto possessore di un «archivio segreto» di tabulati e traffici telefonici per il quale è inquisito dalla Procura di Roma, torna a vestire la divisa di poliziotto. E avvia la battaglia legale: ieri mattina il suo avvocato ha depositato una memoria in cui denuncia la fuga di notizie sull'indagine a suo carico e contesta la competenza dei magistrati romani a condurre gli accertamenti.

Dopo oltre un decennio di aspettativa sindacale, il vicequestore che ha svolto e continua a svolgere «in proprio» il lavoro di ausilio nelle inchieste di molte Procure, ha dunque deciso di rientrare in servizio. «Lascio ogni carica nel sindacato di polizia (il SodiPo, ndr) e rinuncio all'aspettativa sindacale», comunica lo stesso Genchi nel suo

blog personale, e spiega: «Nella condizione di indagato, pur nella consapevolezza di essere vittima di un complotto, non voglio farmi scudo di coperture, immunità e privilegi di casta. Ho sempre tenuto distinto il mio ruolo di consulente dell'autorità giudiziaria dalla mia funzione e dai miei incarichi nella polizia di Stato e nel sindacato cui appartengo». Poi la conclusione: «Non voglio coinvolgere il mio sindacato e la mia Amministrazione in fatti e condotte che mi riguardano solo come consulente dell'autorità giudiziaria, e che come tali mi impongono di difendermi, come ho iniziato a fare con forza e determinazione, in tutte le sedi mediatiche, giudiziarie e istituzionali».

In polizia Genchi ricoprirà un incarico amministrativo presso la Direzione di alcuni magazzini, un servizio di carattere

tecnico-logistico che non ha nulla a che vedere con le perizie in materia di computer e telecomunicazioni per le quali è diventato famoso presso le Procure di mezza Italia. «Continuerò a svolgere quel lavoro fuori dall'orario di servizio», assicura Genchi, che nel comunicato aggiunge: «A parte le cattiverie e le mistificazioni di ben individuati soggetti appartenenti ad un reparto del Ros di Roma e di precisi magistrati, indagati dalla Procura di Salerno anche per gravi reati a mio danno, gradirei essere conosciuto e considerato dai tanti italiani onesti che mi sono vicini per il mio operato».

Per questo ha messo nel blog una sentenza della corte d'assise di Catanzaro che l'anno scorso ha inflitto quattro condanne ai presunti responsabili di due omicidi del 2004, anche grazie alla «consulenza tecnica» svolta da

Genchi sui traffici telefonici degli imputati. «Ma la stessa giustizia non ha avuto lo stesso corso allorquando si sono incrociati potentati, toghe e "colletti bianchi"», lamenta il consulente.

A parte il conflitto con la Procura generale di Catanzaro, che lo vede al fianco dell'ex pubblico ministero De Magistris rimosso dalla Calabria, Genchi ha ora aperto il fronte con la Procura di Roma, dov'è indagato per le ipotesi di reato di abuso d'ufficio e violazione della legge sulla privacy. Ma il consulente nega che i magistrati della capitale possano condurre l'inchiesta; perché se ha fatto qualcosa insieme e per conto di De Magistris la competenza sarebbe di Salerno, e perché le acquisizioni dei dati di traffico telefonico (e quindi gli eventuali reati) non sarebbero avvenute a Roma.

**Giovanni Bianconi**

### La scheda

#### Chi è

Gioacchino Genchi, 48 anni, vicequestore palermitano in polizia dall'85 e da 9 anni consulente di varie inchieste, è indagato a Roma per abuso d'ufficio e violazione della privacy

#### I tabulati

Genchi, che ha lavorato con il pm De Magistris alle indagini Poseidon e Why Not, ha acquisito 1.042 tabulati telefonici e chiesto schede anagrafiche di 5,5 milioni di utenze



Il consulente Gioacchino Genchi (Insidefoto)



**Terrorismo** Indiscrezioni sui giornali di Rio: 5 magistrati su 8 pronti al sì

# Battisti e il Brasile

## «I giudici favorevoli all'extradizione»

*La Corte suprema verso la decisione*

**L'imputato potrebbe presentare ancora ricorso, ma con l'obbligo di trovare elementi di novità**

RIO DE JANEIRO — Inizia a sgretolarsi il muro brasiliano attorno a Cesare Battisti. Il destino dell'ex terrorista dei Pac è tornato incerto nelle ultime ore, alla vigilia delle riunioni decisive del Supremo Tribunal Federal, l'alta corte del Brasile. Secondo indiscrezioni rilanciate da vari organi di stampa, i giudici sarebbero divisi, con una probabile maggioranza, di cinque su otto, a favore dell'extradizione. La sfida al governo Lula — che ha concesso asilo politico a Battisti — avverrebbe attraverso una eccezione di costituzionalità, e la questione potrebbe essere risolta all'ultimo voto, magari dopo più di una seduta. A quel punto, se doves-

sero davvero prevalere i no al governo, le chance per l'Italia di ottenere l'extradizione aumenterebbero notevolmente.

Da sfida politica tra Italia e Brasile, la vicenda si è trasformata in una questione giuridica tutta interna al Paese sudamericano. Le pressioni da Roma non hanno sostanzialmente fatto cambiare idea al governo Lula, e tanto meno al ministro della Giustizia Tarso Genro, ma hanno messo in luce una contraddizione che covava da tempo: l'impossibilità per l'alta corte di decidere su una richiesta di estradizione in presenza di una decisione politica quale è l'asilo concesso a Battisti dal governo. Tipico caso di non autonomia tra due poteri dello Stato. Per questo, nei prossimi giorni i giudici favorevoli alla consegna del detenuto all'Italia dovranno mettere in dubbio la costituzionalità di una legge del '97 sulla concessione del ri-

fugio, e da qui pronunciarsi a favore dell'extradizione.

La questione è assai controversa tra giuristi, indipendentemente dall'opinione di ciascuno sulle ragioni addotte da Battisti per restare in Brasile, dalla proclamazione di innocenza alle condizioni di salute. È certo che molti in Brasile non hanno gradito gli attacchi del governo Lula all'Italia contenuti nella vicenda Battisti, dalla lettura dei nostri «anni di piombo» fino alla presunta «persecuzione» alla quale l'ex terrorista andrebbe incontro. Un certo peso l'ha avuta anche l'opinione pubblica e una buona fetta dei media, sempre pronti a bersagliare Lula sui rigurgiti di sinistrismo.


Lui, il presidente, ha detto giorni fa che accetterà qualunque decisione del Supremo. Il che comunque non gli eviterà un certo imbarazzo. Sua dev'essere la firma finale per consegnare Battisti all'Italia e, di con-

seguenza, inevitabile lo smacco per il ministro Genro, che potrebbe a quel punto presentare le dimissioni. Lo scenario positivo per l'Italia potrebbe offuscarsi solo in caso di nuovo ricorso di Battisti, con una nuova richiesta di asilo politico e l'iter che ricomincia. Ma l'imputato dovrebbe presentare in questo caso «elementi nuovi», mossa non facile per la sua difesa. Altri escamotage per salvare la faccia al governo sono possibili, quali il congelamento del processo di estradizione, mentre proseguirebbero la detenzione di Battisti e l'esame separato dei vari processi. Per l'Italia non è ancora ora di cantare vittoria, ma tra i legali brasiliani che si occupano del caso si respira un certo ottimismo.

**Rocco Cotroneo**

### Ex terrorista

**Cesare Battisti, ergastolo per quattro omicidi, è fuggito dall'Italia nel 1981**



# Passaggi facilitati tra Pm e giudici

**Giovanni Negri**  
MILANO

Si ampliano i casi di trasferimento di ufficio dei magistrati. Con l'obiettivo di coprire le sedi disagiate, il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri di venerdì allarga la possibilità di trasferimento dei magistrati da un ufficio all'altro. Anche in deroga a quanto previsto dal nuovo ordinamento giudiziario che vieta il passaggio dalle funzioni giudicanti a requirenti e viceversa all'interno di altri distretti della stessa Regione. Una maniera per correre ai ripari dopo che l'annunciata fuga dalle Procure, soprattutto nelle sedi di dimensione medio piccola del Meridione, si sta avviando a diventare realtà con oltre 200 posti scoperti. Ma anche un'ammissione preventiva dell'incertezza che regna sull'efficacia degli incentivi messi a disposizione dal ministero della Giustizia con la legge 181/2008.

Così, il trasferimento d'ufficio sarà possibile non solo nei confronti dei magistrati che svolgono da più di dieci anni le stesse funzioni, ma anche nei confronti di chi si trova nella stessa posizione tabellare o nello stesso gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non ha presentato domanda di trasferimento a un'altra funzione, a un diverso gruppo di lavoro oppure a un altro ufficio. Di più: potranno essere trasferiti d'ufficio con provvedimento del Csm anche magistrati che hanno ottenuto la prima valutazione di professionalità da non più di quattro anni.

Quanto alla procedura, il trasferimento d'ufficio sarà possibile solo nei confronti dei magistrati che prestano servizio

nello stesso distretto o, al più, in uno «limitrofo». E il disegno di legge si preoccupa di definire nel dettaglio anche i distretti da considerare vicini: Cagliari, per esempio, è considerato distretto limitrofo a Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo. Norme impegnative che già sollevano qualche perplessità del Csm, chiamato a confrontarsi con una così ampia deroga al principio di inamovibilità del magistrato.

Con le altre due disposizioni ordinamentali il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, prova a tener fede alle promesse di mettere sotto osservazione la produttività degli uffici giudiziari e di non essere più disponibile a un «concerto» solo rituale sulle nomine dei vertici degli uffici giudiziari. Su quest'ultimo punto il ministro rivendica il diritto di poter dire la sua almeno in ordine alle attitudini organizzative del candidato (oltre che su casi di manifesta incompatibilità), ma sullo sfondo resta la sentenza della Corte costituzionale che, nel 2003, a proposito della nomina del procuratore di Bergamo contestata dall'allora Guardasigilli, Roberto Castelli, decise che in caso di dissidio tra Csm e ministro l'ultima decisione spetta al Consiglio.

Quanto alla produttività, il disegno di legge introduce l'obbligo a carico del capo dell'ufficio giudiziario di comunicare ogni tre mesi al ministro della Giustizia tutti i dati relativi all'andamento dell'ufficio stesso (sarà lo stesso ministero a segnalare quali informazioni saranno ritenute significative), con l'obiettivo di metterne sotto osservazione la produttività. I dati saranno poi comunicati al Csm e potranno essere resi pubblici sul sito internet del ministero.

